



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 11.2.2003
COM(2003) 45 definitivo

2003/0016 (ACC)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

**che attua l'articolo 12 del regolamento (CE) n. 2501/2001, relativo all'applicazione di
uno schema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1° gennaio 2002 - 31
dicembre 2004**

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. La graduazione dei settori è una caratteristica dello Schema di preferenze tariffarie generalizzate dell'Unione europea volta a concedere tali preferenze ai paesi che ne hanno più bisogno, revocando il trattamento preferenziale ai paesi che risultano in grado di affrontare la concorrenza internazionale senza un accesso preferenziale al mercato.
2. Il considerando 15 del regolamento (CE) n. 2501/2001 del Consiglio, del 10 dicembre 2001, relativo all'applicazione di uno schema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1° gennaio 2002 - 31 dicembre 2004¹, afferma che
"Nel primo anno di applicazione del presente regolamento dovrebbe essere mantenuta la graduazione per i settori già graduati."
3. L'articolo 12 di tale regolamento stipula:
"1. Le preferenze tariffarie di cui agli articoli 7 e 10 sono revocate per i prodotti originari di un paese beneficiario appartenenti ad un settore che per tre anni consecutivi abbia soddisfatto l'uno o l'altro dei seguenti criteri:
a) - l'indice di sviluppo del paese in questione, secondo la definizione dell'allegato II, è superiore a - 2,
- le importazioni comunitarie originarie del paese in questione di tutti i prodotti appartenenti al settore interessato e inclusi nel regime di cui beneficia il paese, rappresentano più del 25% delle importazioni comunitarie degli stessi prodotti originarie di tutti i paesi e territori elencati nell'allegato I;
b) - l'indice di sviluppo del paese in questione, secondo la definizione dell'allegato II, è superiore a - 2,
- l'indice di specializzazione del settore interessato supera la soglia corrispondente all'indice di sviluppo del paese in questione, secondo la definizione dell'allegato II,
- le importazioni comunitarie originarie del paese in questione di tutti i prodotti appartenenti al settore interessato e inclusi nel regime di cui beneficia il paese rappresentano più del 2% delle importazioni comunitarie degli stessi prodotti originarie di tutti i paesi e territori elencati nell'allegato I.
2. Quando un settore, per il quale le preferenze tariffarie siano state revocate ai sensi dell'allegato I, colonna D o di una decisione adottata a norma del presente articolo, non soddisfa per tre anni consecutivi nessuno dei criteri di cui al paragrafo 1, le preferenze tariffarie sono ripristinate.
3. Sulla base dei dati più recenti disponibili al 1° settembre di ogni anno, la Commissione stabilisce quali sono i settori che soddisfano alle condizioni fissate ai paragrafi 1 e 2.

¹ GUL 346 del 31.12.2001, pag. 1.

4. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee un avviso con l'elenco dei settori che soddisfano ai criteri di cui al paragrafo 1 per l'anno più recente per il quale esistono dati disponibili.

5. Dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e prima della fine di ogni anno, la Commissione decide, secondo la procedura di cui all'articolo 38, di revocare le preferenze tariffarie nei confronti dei settori che soddisfano la condizione di cui al paragrafo 1 e di ripristinare le preferenze tariffarie per i settori che soddisfano la condizione di cui al paragrafo 2.

6. La prima decisione adottata a norma del paragrafo 5 entra in vigore il 1° gennaio 2003. Successivamente, le decisioni adottate a norma del paragrafo 5 entrano in vigore il 1° gennaio del secondo anno successivo a quello di adozione.”

4. Ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 5, la Commissione deve decidere sulla graduazione. Il presente progetto di regolamento è volto ad attuare tale disposizione.
5. I calcoli di cui all'articolo 12 devono essere effettuati usando le più recenti e complete statistiche del commercio disponibili. Attualmente si tratta di quelle relative agli anni 1997, 1998 e 1999.
6. In base ai risultati di tali calcoli, dovrebbero restare graduati 52 settori che lo erano in passato. Dovrebbero essere graduati in futuro 22 settori che in precedenza non lo erano, mentre 16 settori che erano graduati in passato dovrebbero essere riammessi a beneficiare del trattamento SPG. La situazione aggiornata figura nell'allegato del progetto di regolamento.
7. A norma dell'articolo 12, paragrafo 5, la decisione della Commissione deve essere presa secondo la procedura di cui all'articolo 38 del regolamento. Gli Stati membri, consultati nel quadro del Comitato delle preferenze generalizzate, non hanno approvato la proposta della Commissione di aggiornare la graduazione conformemente ai risultati dei calcoli. Poiché le misure previste non sono conformi al parere del comitato, la Commissione presenterà senza indugio il presente regolamento al Consiglio.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che attua l'articolo 12 del regolamento (CE) n. 2501/2001, relativo all'applicazione di uno schema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1° gennaio 2002 - 31 dicembre 2004

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione²,

visto il parere del comitato di cui all'articolo 37 del regolamento (CE) n. 2501/2001 del Consiglio, che non è stato conforme alla proposta di regolamento della Commissione presentata dalla Commissione riguardo alle misure da prendere in applicazione dell'articolo 12 summenzionato,

considerando quanto segue:

- (1) Le preferenze tariffarie di cui agli articoli 7 e 10 del regolamento (CE) n. 2501/2001 devono essere revocate per i prodotti, originari di un paese beneficiario, appartenenti ad un settore che, per tre anni consecutivi, abbia soddisfatto uno o l'altro dei criteri di cui al citato regolamento.
- (2) Le preferenze tariffarie che erano state revocate nell'ambito di regimi precedenti devono essere reintrodotte per i settori che, per tre anni consecutivi, non abbiano soddisfatto i criteri di cui al citato regolamento.
- (3) Le statistiche più recenti e complete disponibili per determinare quali settori soddisfano le condizioni di cui al regolamento (CE) n. 2501/2001 sono quelle degli anni dal 1997 al 1999.
- (4) La data di applicazione del presente regolamento deve essere fissata tenendo conto della necessità degli operatori economici di adattarsi ai nuovi dazi doganali così determinati.
- (5) L'allegato I del regolamento (CE) n. 2501/2001 del Consiglio deve essere sostituito per riflettere la revoca o la reintroduzione delle preferenze tariffarie di cui agli articoli 7 e 10,

² GU C [...] del [...], pag. [...].

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

- (1) Le preferenze tariffarie di cui agli articoli 7 e 10 del regolamento (CE) n. 2501/2001 del Consiglio sono revocate per i prodotti originari dei paesi beneficiari elencati nell'allegato I del presente regolamento, appartenenti ai settori menzionati in tale allegato accanto a ciascun paese.
- (2) Le preferenze tariffarie di cui agli articoli 7 e 10 del regolamento (CE) n. 2501/2001 del Consiglio sono reintrodotte per i prodotti originari dei paesi beneficiari elencati nell'allegato II del presente regolamento, appartenenti ai settori menzionati in tale allegato accanto a ciascun paese.

Articolo 2

- (1) Questo Regolamento entrerà in vigore dalla sua data di pubblicazione. Si applica a partire dal 1° gennaio 2003 per quanto riguarda l'articolo 1, paragrafo 1 e a partire dal 1° giugno 2003 per quanto riguarda l'articolo 1, paragrafo 2.
- (2) L'allegato I del regolamento (CE) n. 2501/2001 del Consiglio è sostituito dall'allegato III del presente regolamento a partire dal 1° giugno 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il Presidente
[...]

ALLEGATO I

Settori nei quali le preferenze tariffarie sono revocate.

Codice del paese	Paese beneficiario	Settore	Designazione delle merci
AR	Argentina	II	Prodotti della pesca
		V	Piante vive e prodotti della floricoltura, ortaggi o legumi mangerecci e frutta commestibile
		X	Grassi, oli e cere
BR	Brasile	XIX	Legno
CN	Repubblica popolare cinese	III XVI XX XXVIII XXIX XXXII	Prodotti commestibili di origine animale Materie plastiche e gomma Carta Apparecchi elettromeccanici Elettronica di consumo Optica e orologeria
CO	Colombia	V	Piante vive e prodotti della floricoltura, ortaggi o legumi mangerecci e frutta commestibile
CR	Costa Rica	V	Piante vive e prodotti della floricoltura, ortaggi o legumi mangerecci e frutta commestibile
KW	Kuwait	XIII	Prodotti minerali
MA	Marocco	XV	Concimi
MU	Maurizio	XXII	Abbigliamento
MX	Messico	XI XIV XXIV	Preparazioni alimentari e bevande Prodotti chimici tranne i concimi Vetro e ceramica
TH	Thailandia	XXIX	Elettronica di consumo
TN	Tunisia	XV XXII	Concimi Abbigliamento
UY	Uruguay	XVII	Lavori di cuoio o di pelli e di pelli da pellicceria

ALLEGATO II

Settori nei quali le preferenze tariffarie sono reintrodotte.

Codice del paese	Paese beneficiario	Settore	Designazione delle merci
AR	Argentina	III	Prodotti commestibili di origine animale
		XI	Preparazioni alimentari e bevande
BR	Brasile	XXX	Attrezzature di trasporto
CL	Cile	IX	Gomme e resine
		XV	Concimi
KZ	Kazakistan	XV	Concimi
		XXV	Gioielleria e metalli preziosi
		XXVII	Metalli comuni e articoli di metalli comuni diversi dai prodotti del settore XXVI
MX	Messico	III	Prodotti commestibili di origine animale
		V	Piante vive e prodotti della floricoltura, ortaggi o legumi mangerecci e frutta commestibile
MY	Malaysia	VII	Cereali e malto, amidi e fecole
		XXII	Abbigliamento
RU	Federazione russa	XXVII	Metalli comuni e articoli di metalli comuni diversi dai prodotti del settore XXVI
TH	Thailandia	V	Piante vive e prodotti della floricoltura, ortaggi o legumi mangerecci e frutta commestibile
		XXII	Abbigliamento
		XXXIII	Vari

ALLEGATO III

" ALLEGATO I

Paesi e territori beneficiari dello schema comunitario di preferenze tariffarie generalizzate

Colonna A: codice secondo la nomenclatura dei paesi e territori per le statistiche del commercio estero della Comunità

Colonna B: nome del paese

Colonna C: settori non inclusi nel regime generale per il paese beneficiario in questione (articolo 7, paragrafo 7)

Colonna D: settori nei confronti dei quali, per il paese beneficiario interessato, le preferenze tariffarie sono state revocate (articolo 7, paragrafo 8)

Colonna E: paesi inclusi nei regimi speciali di incentivazione per la tutela dei diritti dei lavoratori (titolo III, sezione 1)

Colonna F: settori inclusi in detto regime per il paese beneficiario in questione (articolo 8, paragrafi 1 e 2)

Colonna G: paesi inclusi nei regimi speciali di incentivazione per la tutela dell'ambiente (titolo III, sezione 2)

Colonna H: paesi inclusi nel regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati (articolo 9)

Colonna I: paesi inclusi nel regime speciale a favore della lotta contro la produzione e il traffico di droga (titolo IV)

A	B	C	D	E	F	G	H	I
AE	Emirati arabi uniti							
AF	Afghanistan						X	
AG	Antigua e Barbuda							
AI	Anguilla							
AM	Armenia	II, XXVI						
AN	Antille olandesi							
AO	Angola						X	

A	B	C	D	E	F	G	H	I
AQ	Antartide							
AR	Argentina		I, II, V, X, XVII					
AS	Samoa americane							
AW	Aruba							
AZ	Azerbaijan	II, XXVI						
BB	Barbados							
BD	Bangladesh						X	
BF	Burkina Faso						X	
BH	Bahrain							
BI	Burundi						X	
BJ	Benin						X	
BM	Bermuda							
BN	Brunei Darussalam		XXV					
BO	Bolivia							X
BR	Brasile		I, VI, IX, XI, XII, XVII, XIX, XX, XXIII, XXVI					
BS	Bahamas							
BT	Bhutan						X	
BV	Isola Bouvet							
BW	Botswana							
BY	Belorussia	II, XXVI	XV					
BZ	Belize							
CC	Isole Cocos (Keeling)							
CD	Repubblica democratica del Congo						X	

A	B	C	D	E	F	G	H	I
CF	Repubblica centrafricana						X	
CG	Congo							
CI	Costa d'Avorio							
CK	Isole Cook							
CL	Cile		V					
CM	Camerun							
CN	Repubblica popolare cinese	XXVI ⁽¹⁾	III, IV, VIII, XIV, XVI, XVIII, XX, XXII, XXIII, XXIV, XXVII, XXVIII, XXIX, XXXII, XXXIII					
CO	Colombia		V					X
CR	Costa Rica		V					X
CU	Cuba							
CV	Capo Verde						X	
CX	Isola Christmas							
CY	Cipro							
DJ	Gibuti						X	
DM	Dominica							
DO	Repubblica dominicana							
DZ	Algeria							
EC	Ecuador							X
EG	Egitto							
ER	Eritrea						X	

⁽¹⁾ Soltanto i prodotti del settore XXVI che sono sottolineati nell'allegato III non sono inclusi per la Repubblica popolare cinese, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 7.

A	B	C	D	E	F	G	H	I
ET	Etiopia						X	
FJ	Figi							
FK	Isole Falkland							
FM	Stati federati di Micronesia							
GA	Gabon							
GD	Grenada							
GE	Georgia	II, XXVI						
GH	Ghana							
GI	Gibilterra							
GL	Groenlandia	II						
GM	Gambia						X	
GN	Guinea						X	
GQ	Guinea equatoriale						X	
GS	Isole Georgia del Sud e Sandwich del Sud							
GT	Guatemala							X
GU	Guam							
GW	Guinea-Bissau						X	
GY	Guyana							
HM	Isole Heard e McDonald							
HN	Honduras							X
HT	Haiti						X	
ID	Indonesia		X, XIX, XXIII					
IN	India		XVII, XVIII, XXI					
IO	Territorio britannico dell'Oceano Indiano							

A	B	C	D	E	F	G	H	I
IQ	Iraq							
IR	Iran (Repubblica islamica dell')							
JM	Giamaica							
JO	Giordania							
KE	Kenia							
KG	Kirghizistan	II, XXVI						
KH	Cambogia						X	
KI	Kiribati						X	
KM	Comore						X	
KN	Saint Kitts e Nevis							
KW	Kuwait		XIII					
KY	Isole Cayman							
KZ	Kazakistan	II, XXVI						
LA	Repubblica democratica popolare Lao						X	
LB	Libano							
LC	Saint Lucia							
LK	Sri Lanka							
LR	Liberia						X	
LS	Lesotho						X	
LY	Giamahiria araba libica		XIII					
MA	Marocco		XV					
MD	Repubblica di Moldavia	II, XXVI		X	Tutto eccetto II e XXVI			
MG	Madagascar						X	
MH	Isole Marshall							

A	B	C	D	E	F	G	H	I
ML	Mali						X	
MM	Myanmar						X	
MN	Mongolia							
MO	Macao		XXII					
MP	Marianne settentrionali							
MR	Mauritania						X	
MS	Montserrat							
MU	Maurizio		XXII					
MV	Maldiva						X	
MW	Malawi						X	
MX	Messico		XI, XIV, XXIV, XXVI					
MY	Malaysia		X, XVI, XIX, XXIX					
MZ	Mozambico						X	
NA	Namibia							
NC	Nuova Caledonia							
NE	Niger						X	
NF	Isola Norfolk							
NG	Nigeria							
NI	Nicaragua							X
NP	Nepal						X	
NR	Nauru							
NU	Isola Niue							
OM	Oman							
PA	Panama							X
PE	Perù							X

A	B	C	D	E	F	G	H	I
PF	Polinesia francese							
PG	Papua Nuova Guinea							
PH	Filippine		X					
PK	Pakistan		XVII, XVIII, XXI					X
PM	Saint-Pierre e Miquelon							
PN	Pitcairn							
PW	Palau							
PY	Paraguay							
QA	Qatar							
RU	Federazione russa	II, XXVI	XIII, XV					
RW	Ruanda						X	
SA	Arabia Saudita		XIII					
SB	Isole Salomone						X	
SC	Seicelle							
SD	Sudan						X	
SH	Sant'Elena							
SL	Sierra Leone						X	
SN	Senegal						X	
SO	Somalia						X	
SR	Suriname							
ST	São Tomé e Príncipe						X	
SV	El Salvador							X
SY	Repubblica araba siriana							
SZ	Swaziland							
TC	Isole Turks e Caicos							

A	B	C	D	E	F	G	H	I
TD	Ciad						X	
TF	Territori australi francesi							
TG	Togo						X	
TH	Thailandia		II, XI, XVI, XVIII, XXIII, XXV, XXIX					
TJ	Tagikistan	II, XXVI						
TK	Tokelau							
TM	Turkmenistan	II, XXVI						
TN	Tunisia		XV, XXII					
TO	Tonga							
TP	Timor orientale							
TT	Trinidad e Tobago							
TV	Tuvalu						X	
TZ	Tanzania (Repubblica unita di)						X	
UA	Ucraina	II, XXVI	VIII, XV					
UG	Uganda						X	
UM	Isole minori lontane dagli Stati Uniti							
UY	Uruguay		I, XVII					
UZ	Uzbekistan	II, XXVI						
VC	Saint Vincent e Grenadine settentrionali							
VE	Venezuela							X
VG	Isole Vergini britanniche							
VI	Isole Vergini americane							
VN	Vietnam							

A	B	C	D	E	F	G	H	I
VU	Vanuatu						X	
WF	Wallis e Futuna							
WS	Samoa						X	
YE	Yemen						X	
YT	Mayotte							
ZA	Sudafrica	XXVI						
ZM	Zambia						X	
ZW	Zimbabwe							

SCHEMA FINANZIARIA	DATA: 16.12.2002
1. TITOLO: PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO CHE ATTUA L'ARTICOLO 12 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 2501/2001, RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DI UNO SCHEMA DI PREFERENZE TARIFFARIE GENERALIZZATE PER IL PERIODO 1° GENNAIO 2002 - 31 DICEMBRE 2004	
2. BASE GIURIDICA: Articolo 12 del regolamento (CE) n. 2501/2001 del Consiglio	
3. OBIETTIVI: Lo scopo del regolamento è attuare l'articolo 12 del regolamento (CE) n. 2501/2001 del Consiglio relativo all'applicazione di uno schema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1° gennaio 2002 - 31 dicembre 2004	
4. INCIDENZA FINANZIARIA L'attuazione di uno schema di preferenze generalizzate non comporta alcuna spesa a carico del bilancio comunitario. Fa invece diminuire o aumentare le entrate doganali, a seconda del numero di settori e del volume degli scambi che possono beneficiare della graduazione e della degraduazione. In base ai dati del 2001, la graduazione di 22 settori avrebbe dato luogo a un aumento di entrate doganali di circa 761 milioni di euro e la degraduazione di 16 settori a una perdita di entrate doganali di circa 33 milioni di euro, vale a dire un aumento netto di 728 milioni di euro. Dato che la graduazione entra in vigore il 1° aprile 2003, l'aumento dovrebbe però essere inferiore.	